

Edizione di giovedì 8 gennaio 2015

EDITORIALI

[I buoni propositi dello sport per il nuovo anno](#)

di **Guido Martinelli**

IVA

[Dal 1° gennaio, IVA al 4% per gli e-books](#)

di **Marco Peirola**

BILANCIO

[L'inquinamento fiscale del bilancio può causarne la nullità](#)

di **Fabio Landuzzi**

DIRITTO SOCIETARIO

[Risarcibile il danno per errata segnalazione alla Centrale Rischi](#)

di **Luigi Ferrajoli**

LAVORO E PREVIDENZA

[Sanzioni in materia di orario: Padova smentisce il Ministero](#)

di **Luca Vannoni**

BUSINESS ENGLISH

[Estimate of costs, flat rate, hourly rate: come scrivere un 'preventivo' in inglese?](#)

di **Stefano Maffei**

EDITORIALI

I buoni propositi dello sport per il nuovo anno

di **Guido Martinelli**

Cari Direttori, Vi voglio raccontare il sogno che ho fatto la scorsa notte.

Ero certo di avere fatto uno scoop. Un mio informatore segreto (le fonti delle notizie sono sempre riservate) era riuscito a consegnarmi, per il solo momento di una veloce lettura, la letterina dei buoni propositi di comportamento amministrativo che lo sport italiano aveva **scritto**, pensate un po', **a Babbo Natale** in cambio dei doni (leggasi contributo statale per il 2015) richiesti.

Ed eccoti il testo, per come la mia memoria lo ricorda:

“Caro Babbo Natale, come ben sai la situazione economico – finanziaria del mondo dello sport è in forte tensione. Molti sports di squadra hanno ridotto il numero delle società partecipanti ai massimi campionati per .. carenza di candidati, nella seconda serie del basket si parla di 4 squadre che potrebbero non finire il campionato. Molti atleti riescono ad eccellere solo se fanno attività nell’ambito dei gruppi sportivi militari per carenza di fondi da parte delle società civili. Ti prego, aiutaci, con un consistente contributo economico e in cambio Ti promettiamo che:

- Faremo in modo di **non convocare più in nazionale atleti** che abbiano trasferito la loro **residenza all'estero** solo per ragioni fiscali;
- Cercheremo di eliminare la prassi, spesso elusiva, delle società con sedi in Paesi a fiscalità agevolata, che gestiscono **diritti di immagine** di atleti italiani e con conseguente stipula di contratti di immagine per importi spesso assai superiori a quelli previsti per le loro prestazioni sportive;
- Ci impegniamo a non tesserare più **dirigenti**, il cui unico compito appare essere quello di venire **rimborsati con i 7.500 euro** esentasse previsti per le prestazioni sportive dilettantistiche;
- Non considereremo più come semplici **volontari persone che, per poche ore di attività alla settimana, percepiscono più di 600 euro esentasse al mese**;
- Prenderemo atto che i gruppi stranieri che vengono ad investire denari nell’acquisto di società sportive in Italia lo fanno non solo...perché fare sport in Italia è bello;
- Saremo consapevoli che non è possibile parlare ai giovani di **sbocchi occupazionali** nell’ambito delle attività sportive, organizzare master a pagamento e offrire sempre e solo una **prospettiva da ... dilettanti**;
- Quando un gruppo di istruttori sportivi vorrà unirsi per lavorare insieme si impegnerà a costituire una **cooperativa di produzione e lavoro** e non farà una associazione sportiva

dilettantistica;

- Acquisiremo la consapevolezza che la crescita della nostra società sportiva non potrà mai essere proporzionale alla crescita del **“moltiplicatore” delle fatture emesse agli sponsors** e che tale comportamento costituisce un cancro da estirpare;
- Non faremo più diventare **sports qualsiasi attività del corpo o della mente** al solo scopo di acquisire il **diritto al godimento delle agevolazioni fiscali**;
- **Non costringeremo più al tesseramento** all'ente di promozione sportiva (con la solita motivazione delle esigenze assicurative ma in realtà con prevalenti obiettivi di risparmio fiscale) o all'acquisizione di uno status di associato **chi ha come unico e solo suo interesse ed esigenza quella di fare attività fisica nell'impianto da noi gestito**;
- Non costituiremo più una serie di associazioni sportive, strumentalmente, con il solo fine di poter avere il diritto, **per ognuna di esse, di utilizzare il plafond dei 250.000 euro della Legge n. 398/1991**;
- Ci impegneremo affinché **chiunque lavori nello sport abbia adeguata tutela sanitaria e previdenziale**;
- Ci impegneremo affinché **chiunque nasca in Italia possa fare sport da italiano**;
- Cercheremo di **evitare che una stessa persona possa controllare, direttamente o indirettamente, più di una società sportiva**;
- Cercheremo di **evitare ogni collusione con la tifoseria che non si impegni a rispettare un preciso codice etico**;
- Cercheremo di adottare una **legislazione di favore che avvicini alla pratica sportiva i giovani meno abbienti**.

In realtà, cari Direttori, non era uno scoop.

Era solo un sogno ma, credetemi, un gran bel sogno

IVA

Dal 1° gennaio, IVA al 4% per gli e-books

di **Marco Peirola**

La L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto che, nella nozione di “**libri**”, di cui al n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono ricomprese “tutte le pubblicazioni identificate da **codice ISBN** e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite **mezzi di comunicazione elettronica**”.

Per effetto della modifica normativa, **dal 1° gennaio 2015**, l'Iva sugli *e-book* è **passata dal 22% al 4%**.

Dalla stessa data, anche **Malta** ha deciso di ridurre l'Iva sui libri digitali, applicabile non più nella misura ordinaria del 18%, ma in quella agevolata del **5%**, già prevista per i libri venduti in formato cartaceo o su altri supporti fisici, quali CD, CD-ROM e chiavette elettroniche.

Il comportamento di Italia e Malta segue quello di **Francia e Lussemburgo**. In particolare, la Francia assoggetta la vendita di libri elettronici all'aliquota del 7% dal 1° gennaio 2012 e del **5,5%** dal 1° gennaio 2013, mentre il Lussemburgo applica l'aliquota del **3%** a partire dal 1° gennaio 2012.

La compatibilità sul piano comunitario delle misure decise da tali Paesi sono attualmente al vaglio della Corte di giustizia. Il 06.09.2013, infatti, la Commissione europea ha proposto ricorso per inadempimento contro la Francia (causa C-479/13) e, il 18.09.2013, contro il Lussemburgo (causa C-502/13).

Secondo la Commissione, l'applicazione dell'aliquota ridotta ai libri digitali è incompatibile con gli artt. 96 e 98 della Direttiva n. 2006/112/CE, in quanto le aliquote ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III alla Direttiva. In proposito, tra i beni e servizi contemplati nella versione originaria dell'allegato erano richiamati i libri cartacei, mentre – a seguito della modifica introdotta dalla Direttiva n. 2009/47/CE – l'agevolazione è stata estesa alla fornitura di libri “**su qualsiasi tipo di supporto fisico**”.

Sempre ad avviso dello stesso organo comunitario, gli *e-books* non rientrano nelle categorie di beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta, tenuto anche conto che, in base all'art. 98, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, “*le aliquote ridotte non si applicano ai **servizi forniti per via elettronica***”, tra i quali sono inclusi i prodotti editoriali digitali. L'allegato I al Reg. UE n. 282/2011, infatti, nel definire il contenuto dei “servizi prestati tramite mezzi elettronici” di cui al punto 3) dell'allegato II alla Direttiva n. 2006/112/CE – relativi alla “fornitura di immagini,

testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati” – ricomprende nei medesimi sia il “**contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche**”, sia l’**“abbonamento a giornali o riviste on line”**”.

Nell’attesa della pronuncia da parte dei giudici comunitari, può osservarsi che la recente sentenza della Corte di giustizia nella causa C-219/13 dell’11.09.2014 non sembrerebbe idonea ad evitare la probabile condanna di Francia e Lussemburgo, in quanto esclusivamente riferita ai libri venduti su supporti fisici. In particolare, è stato affermato che la limitazione dell’aliquota ridotta ai libri stampati, e non anche a quelli forniti attraverso un supporto fisico diverso, è compatibile con la normativa comunitaria nella misura in cui sia rispettato il principio di neutralità fiscale, ossia a condizione che, dall’esame del rapporto di concorrenza esistente tra le diverse categorie di libri, le due tipologie di prodotti non siano simili dal punto di vista del consumatore medio.

Riguardo alla potenziale procedura di infrazione del diritto comunitario che potrebbe essere avviata (anche) nei confronti di Italia e Malta, occorre evidenziare che la stessa Commissione europea, nella comunicazione n. 851 del 06.12.2011 sul futuro dell’Iva, considera **necessario riesaminare la struttura delle aliquote d’imposta** siccome “*beni e servizi simili dovrebbero essere soggetti alla **stessa aliquota Iva** e a tale riguardo occorrerebbe tener conto del progresso tecnologico in modo da rispondere alla sfida posta dalla **convergenza tra supporti fisici ed elettronici**”*”.

Sotto il **profilo concorrenziale**, occorre poi considerare che la riduzione dell’aliquota Iva coincide con l’entrata in vigore delle **nuove regole di applicazione dell’imposta per i servizi elettronici** resi nei rapporti “B2C”, cioè nei confronti dei soggetti che non agiscono in veste di operatori economici. Questo significa che, **da quest’anno**, i fornitori di libri digitali non applicano più l’aliquota del Paese membro in cui sono stabiliti, ma quella del Paese UE in cui sono residenti i propri clienti.

Dato che, fino all’anno scorso, la maggior parte degli “*e-book sellers*”, inclusa Amazon Kindle, era stabilita in Lussemburgo, in modo da poter applicare l’aliquota del 3% alle vendite effettuate in tutta l’Unione europea, è verosimile che il prezzo dei libri digitali **aumenterà** per le vendite nei Paesi che applicano l’aliquota ordinaria (es. passaggio dal 3% al 20% dell’aliquota Iva per le vendite nel Regno Unito e dal 3% al 19% per le vendite in Germania). Per contro, in ragione della nuova aliquota del 4%, il prezzo degli *e-book* acquistati dagli italiani resterà **sostanzialmente immutato**.

BILANCIO

L'inquinamento fiscale del bilancio può causarne la nullità

di **Fabio Landuzzi**

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 22016 del 17.10.2014**, ha riconosciuto che la mancanza di una **reale sostanza economica** delle **voci di bilancio**, anche qualora fosse determinata dalla mera trasposizione in ambito civilistico di alcuni **criteri valutativi disposti dalla disciplina fiscale**, può costituire una **causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio** stesso.

Le **interferenze fiscali** sul bilancio d'esercizio, secondo il giudizio della Suprema Corte, quando sono tali da ledere i precetti di **chiarezza, verità e correttezza** disposti dall'art. 2423 Cod. Civ., possono quindi inficiare la regolarità del bilancio stesso fino a determinare una **causa di nullità** della sua delibera di approvazione.

Il caso giunto al giudizio della Cassazione traeva origine da una contestazione di carattere tributario, in quanto l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'indebita deduzione di **quote di ammortamento** di beni strumentali per avere immotivatamente – ossia senza fornire **spiegazioni nella Nota integrativa** – aumentato dal 50% al 100% i **coefficienti applicati** per il calcolo delle quote di ammortamento annuo dei beni strumentali. Veniva quindi contestata una **violazione dei principi di chiarezza e verità** disposti dall'art. 2423 e ss. Cod. Civ..

La previsione di specifiche **tabelle ministeriali** per la determinazione delle quote annue massime di ammortamento fiscalmente deducibili non esime, infatti, l'impresa dal dover rispettare il canone obbligatorio della **sistematicità del conteggio**, come disposto dall'art. 2426 Cod. Civ., e non le consente una assoluta discrezionalità nella determinazione, anno per anno, della quota da imputare all'esercizio.

Nel caso di specie, si era invece realizzata una violazione dei precetti citati, in quanto dopo alcuni esercizi nei quali la società aveva applicato **coefficienti di ammortamento dimezzati**, a partire da un determinato anno, per gli stessi beni strumentali, aveva iniziato ad applicare coefficienti interi, con la conseguenza di determinare una **riduzione del periodo di ammortamento** rispetto a quello previsto al momento della entrata in funzione dei cespiti. In particolare, **nessuna motivazione** era stata fornita nella **Nota integrativa**, con la conseguenza che la società aveva disatteso l'obbligo di determinare i risultati d'esercizio secondo modalità trasparenti e in aderenza al **principio di continuità dei criteri di valutazione**, inquinando invece il risultato d'esercizio in virtù di interferenze dovute a **politiche di bilancio** più che altro motivate dalla esigenza di ottimizzare il carico fiscale di ciascun esercizio.

La sentenza in commento è quindi utile a chiarire che la quantificazione fiscale delle poste di bilancio, trasferita in ambito civilistico, deve sempre necessariamente corrispondere ad una **sostanza economica reale**; in difetto, quella determinazione, seppure corretta ai fini della determinazione del reddito imponibile, non potrebbe essere conforme ai **precetti inderogabili che regolano la redazione del bilancio** d'esercizio, con la conseguenza che l'**inquinamento fiscale** così determinato sarebbe causa di nullità della sua delibera di approvazione.

I valore iscritti in bilancio, quand'anche fosse condizionati dalla norma fiscale – ed è questo il caso frequente degli ammortamenti – devono comunque presentare, seppure anche su base convenzionale, un **contenuto economico sostanziale**, devono trovare **una adeguata e chiara motivazione** nella Nota integrativa e non risultare espressione della mera discrezionalità degli amministratori.

La sentenza in commento richiama quindi in sede di bilancio ad una particolare attenzione a non trasferire in ambito civilistico, ed in modo non adeguatamente motivato, dei criteri di valutazione derivati dalla norma fiscale; occorre sempre individuare e motivare la **reale sostanza economica** della valutazione al fine di rimuovere alla radici eventuali **vizi di illegittimità del bilancio** per violazione dei principi fondamentali che ne governano la redazione.

DIRITTO SOCIETARIO

Risarcibile il danno per errata segnalazione alla Centrale Rischi

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recentissima sentenza **n. 23646/14** la Corte di Cassazione ha condannato un istituto di credito alla rifusione dei danni patiti da una società a seguito di **un'illegittima segnalazione di "sofferenza"** alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, poiché la banca, non avendo provveduto alla sollecita vendita dei titoli di Stato di cui era titolare la parte debitrice, ha impedito il sostanziale azzeramento dell'esposizione debitoria.

Nel caso in esame, il legale rappresentante di una società in accomandita semplice ed i suoi soci avevano adito il **Tribunale civile** chiedendo la condanna della banca al **risarcimento dei danni** cagionati alla società a seguito di una duplice segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, la prima relativa ad una sofferenza per Lire 522.000.000 e la seconda per Lire 50.000.000, nonostante l'istituto fosse in possesso, **a titolo di pegno**, di titoli pubblici per il rilevante importo di Lire 470.000.000.

La sentenza di primo grado aveva negato, sulla base della perizia tecnica d'ufficio, la **responsabilità della banca** e gli attori avevano proposto appello.

Il Collegio aveva rigettato l'impugnazione ritenendo **legittima la seconda segnalazione**; con riferimento alla prima, relativa a una sofferenza di Lire 522.000.000, la Corte di Appello ne aveva invece rilevato l'erroneità atteso che la banca disponeva di titoli pubblici di proprietà della parte debitrice, alienati dall'Istituto per la somma di Lire 470.000.000 **solo dopo la segnalazione**, con conseguente riduzione dello scoperto a Lire 50.000.000, somma oggetto della seconda segnalazione.

Avverso tale pronuncia la società in accomandita semplice ed i suoi soci hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la **contraddittorietà della motivazione** della sentenza impugnata in ordine alla **legittimità** della seconda segnalazione, determinata da un **comportamento non diligente** della banca che aveva provveduto tardivamente alla vendita dei titoli detenuti in pegno, così determinando la quasi integralità dell'esposizione debitoria residua.

L'istituto di credito ha depositato ricorso incidentale rilevando che, alla stregua della circolare della Banca D'Italia n. 139/1991, debbano essere ricomprese nel concetto di **sofferenza** le situazioni **d'insolvenza od equiparabili**, indipendentemente dalle garanzie che le assistono e dalle previsioni di perdita; secondo tale teoria per effettuare la segnalazione non vi sarebbe bisogno di una condizione d'incapienza irrecuperabile ma sarebbe sufficiente una **grave difficoltà economica**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso incidentale inammissibile, rilevando che *“l’affermata legittimità della seconda segnalazione contrasta nettamente e risulta incompatibile sul piano logico con la opposta valutazione riferita alla prima”*. Secondo la Cassazione, infatti, tale valutazione si fondava sul **comportamento** non diligente dell’istituto di credito, che aveva provveduto alla vendita dei titoli in un momento successivo alla prima segnalazione e proprio la **mancata tempestività** della banca avrebbe determinato, quale conseguenza, l’**impedimento** di accesso al credito denunciata da parte ricorrente.

La Suprema Corte ha proseguito affermando che *“la contraddittorietà tra premessa e conclusione relativamente alla seconda segnalazione è insanabile, tanto più che la Corte di Appello ha espressamente riconosciuto che la società debitrice aveva risposto ai solleciti della banca dimostrando piena propensione al ripianamento mediante la vendita dei titoli. L’accoglimento del motivo non è privo d’interesse per il ricorrente dal momento che l’insussistenza di un “**danno risarcibile**” viene desunta dalla Corte d’Appello esclusivamente dalla legittimità della seconda segnalazione che, comunque avrebbe giustificato la chiusura delle linee di credito”*.

Ne consegue che l’illegittima o errata segnalazione dell’istituto di credito alla Centrale dei Rischi costituisce un danno ingiustamente arrecato al cliente sotto diversi profili. Sul punto, giurisprudenza costante ha stabilito che **la responsabilità** della banca segnalante in caso di comunicazione erronea **alla Centrale dei Rischi** sembra potersi ricondurre nell’ambito di una **responsabilità da false informazioni**, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (vedasi Cass. sent. n. 12626/ 08).

Non solo: con l’ordinanza del 19 febbraio 2001 il Tribunale di Milano ha configurato tale **responsabilità** sia come **extracontrattuale**, ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ., sia come responsabilità **contrattuale**, per violazione di norme di comportamento esistenti tra banca ed utente, a partire dagli artt. 1175, 1374, 1375 Cod. Civ..

LAVORO E PREVIDENZA

Sanzioni in materia di orario: Padova smentisce il Ministero

di **Luca Vannoni**

Il Tribunale di Padova, **con la recente sentenza del 10.11.2014, interviene sulla problematica delle sanzioni amministrative in materia di orario di lavoro, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 153/2014**, disapplicando i successivi orientamenti di prassi forniti dal Ministero del Lavoro.

Andando con ordine, si ricorda che pochi mesi fa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Costituzione, dell'art. 18bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 213/2004.

La pronuncia di illegittimità trova la sua ragione in quanto tale disposizione (il D.Lgs. n. 213/2004, in vigore fino al 2008) **ha introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente**, nonostante il legislatore nella legge delega avesse stabilito *"sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi"*.

In particolare, **la pronuncia di illegittimità riguarda** il quadro sanzionatorio in vigore per il periodo 01.09.2004 – 24.06.2008 (in quanto successivamente le sanzioni furono modificate dal D.L. n. 112/2008) **relativa agli artt. 4, commi 2, 3, 4 (durata massima dell'orario di lavoro), art. 7 comma 1 (riposo giornaliero); art. 9, comma 1 (riposo settimanale), art. 10, comma 1 (ferie annuali)**; le violazioni delle norme su durata massima dell'orario e ferie annuali erano, in via amministrativa, da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo, mentre le violazioni sul riposo giornaliero e settimanale ammontavano da euro 105 a euro 630.

Sulla base di tale pronuncia, il **Ministero del Lavoro ha emanato le istruzioni operative relativamente alle situazioni giuridiche ancora aperte**. In base alla Circolare n. 12552 del 10.07.2014 e alla successiva Circolare n.37 del 28.08.2014, **si procederà alla rideterminazione degli importi delle sanzioni, secondo il previgente (ante 2004) regime sanzionatorio ex art. 9, R.D.L. n. 692/1923 e art. 27, L. n. 370/ 1934, nei seguenti casi:**

- gli illeciti contestati con verbali ispettivi non sono stati ancora oggetto di ordinanza ingiunzione;
- per l'ordinanza ingiunzione è ancora possibile l'opposizione in giudizio;
- il giudizio risulta pendente, in quanto non è ancora passata in giudicato la sentenza.

Con la lettera circolare n. 37/2014, inoltre, si è chiarito che la rideterminazione deve essere effettuata *“tenendo conto della previsione di cui all’art. 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati”*.

La ricostruzione operata dal Ministero non è stata condivisa dalla prima sentenza di merito nota sul tema, emessa dal Tribunale di Padova il 10.11.2014.

Il caso riguarda un'opposizione a ordinanza di ingiunzione per sanzioni amministrative, per violazione della normativa in materia di riposi settimanali (24h ogni 7 giorni) in riferimento al periodo 2007 – 2009.

Secondo il giudice patavino, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione: **non si può ritenere applicabile la sanzione prevista dalla pregressa disciplina, l'art. 27 della L. n. 370/1934, in modo postumo, per il solo fatto del venir meno della norma successiva**. Il cosiddetto fenomeno della **reviviscenza**, si legge nella citata sentenza, **non opera in via generale ed automatica**, ma si può verificare nel caso in cui la norma pregressa sia stata espressamente abrogata da successiva norma poi dichiarata incostituzionale, situazione che non si è realizzata nel caso di specie.

La norma dichiarata incostituzionale, cioè l'art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, “non ha abrogato l'art. 27 della L. n. 370 del 1934 che, invece, era stato abrogato dal successivo art. 19 del D.Lgs. n. 66 del 2003, norma che non è stata in alcun modo toccata dalla sentenza n. 153/2014 della Corte costituzionale”.

Per comprendere le motivazioni della sentenza, è necessario aprire una sintetica parentesi sull'evoluzione del quadro sanzionatorio in materia di orario di lavoro.

Nel 2003, a causa del rischio di sanzioni UE per la non attuazione della Direttiva europea n. 93/104/CE, il D.Lgs. n. 66 fu emanato di corsa: non essendoci stato il tempo tecnico per coordinare il sistema sanzionatorio, fu previsto all'art. 19 che rimanessero in vigore le disposizioni a carattere sanzionatorio del sistema previgente (che in molti casi non risultava compatibile con la nuova disciplina sostanziale dell'orario di lavoro).

Con il D.Lgs. n. 213/2004, fu abrogata tale disposizione e fu introdotto un nuovo regime sanzionatorio, poi modificato più volte, nel 2008, nel 2010 e nel 2013.

Pertanto, essendo incostituzionale il D.Lgs. n. 213/2004 solo nella parte in cui inasprisce le sanzioni, e non nella parte che ha abrogato la sopravvivenza delle sanzioni amministrative, **nessuna sanzione risulta applicabile per il periodo 2004 – 2008**.

È del tutto evidente che la pronuncia non condivide, e disapplica, l'interpretazione del

Ministero del Lavoro, che, viceversa, ritiene comunque applicabile una sanzione e, a tal fine, risale al regime previgente sostituito dalla norma dichiarata incostituzionale. **La motivazione della sentenza sembra del tutto condivisibile, nell'attenta ricostruzione del quadro sanzionatorio creatosi dalla pronuncia della Corte Costituzionale**, sia per l'inesistenza di un regime sanzionatorio sopravvissuto alla dichiarazione di incostituzionalità, sia per l'impossibilità di procedere con la reviviscenza di norme non espressamente abrogate dalla disposizione incostituzionale.

BUSINESS ENGLISH

Estimate of costs, flat rate, hourly rate: come scrivere un 'preventivo' in inglese?

di **Stefano Maffei**

Ritorno su un tema già trattato ma assai importante: la traduzione corretta per il termine **'preventivo'**.

Come forse sapete, io suggerisco sempre *estimate of costs*, espressione che sottolinea come si tratti di una **stima** (*estimate*, appunto), ossia di una **previsione suscettibile di variazioni** laddove l'incarico al professionista subisca modifiche nel corso del rapporto di servizio. Un'alternativa più sofisticata è *estimate of fees and costs*, espressione che prefigura come il **preventivo** in questione contenga una lista tanto di **compensi** (*fees*) che di **costi vivi** (ad es. le spese di viaggio e di *accommodation*). Dal lato del cliente, peraltro, sempre di costi si tratta e quindi *estimate of costs* è più immediato e comunque corretto.

Aspettatevi quindi che un avveduto **cliente straniero** che vi richieda un servizio scriva in calce alla sua e-mail qualcosa di simile a: *Could you kindly send me your estimate of costs for the service described above?* Nella risposta, **allegherete quindi il preventivo**, accompagnandolo alla frase *please find attached my estimate of costs* oppure *please find enclosed my estimate of costs*.

Talvolta sarete contattati da un professionista straniero che dovrà ottenere una **esplicita approvazione del vostro preventivo dal cliente finale**: in questo caso, capiterà di leggere *we will need to seek approval from our client*. Talvolta fare un preventivo è complicato o impossibile: in questi casi, vi consiglio di scrivere *we cannot provide a general estimate of costs for the following reasons* (e di essere persuasivi sulle ragioni, se volete ottenere comunque l'incarico).

Se siete molto ordinati potete produrre una *itemized estimate of costs*, ossia un **preventivo dettagliato**, distinto per attività o per singole voci di spesa (*items*). In quel caso, taluni compensi potrebbero essere imputati su **base oraria** (*hourly rate*) e altri tramite una *flat rate*. Ecco alcuni *items* da includere in un preventivo ad un cliente straniero:

- *Drafting of licence agreement between Società s.r.l. and Company Ltd* (1500€ – *flat rate*);
- *Meeting with client* (3 hours – 150€ *per hour*);
- *Accommodation and travel costs* (*parking at airport, airfare, taxi, hotel, meals, etc.*).

Per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario** a Verona e Roma organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it